

Publicato il 21/04/2023

N. 00986/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 938 del 2016, proposto da Antonio Barattieri, Anna Maria Barattieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Fossati, Cristina Ciarcia', con domicilio eletto presso lo studio Alberto Fossati in Milano, c.so Porta Vittoria 28;

contro

Comune di Galbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Campa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza del Duomo n. 20;

per l'annullamento

-della nota del Comune di Galbiate prot. n. 2476 dell'1 marzo 2016, inviata a mezzo pec in data 2 marzo 2016, con cui è stato trasmesso il parere legale relativo alla "rimozione di costruzioni abusive e ripristino dello stato dei luoghi in località Migliorate", con cui l'Ente ha confermato l'assoggettamento dell'intervento di demolizione al versamento degli oneri di urbanizzazione, quantificati con la nota prot. 14080 dell'11 dicembre 2015;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ed in particolare del preavviso di diniego prot. n. 11020 del 2 ottobre 2015” e, per l’effetto, “la condanna ex art. 2033 c.c. del Comune di Galbiate alla restituzione delle somme indebitamente versate dai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, oltre interessi dal dovuto al saldo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galbiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno presentato una domanda di permesso di costruire per la demolizione di un fabbricato, abusivamente realizzato dal proprio dante causa.

Il Comune l’ha concessa ma, tuttavia, ha chiesto la corresponsione di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come se il titolo fosse stato chiesto per una nuova costruzione.

Parte ricorrente ha impugnato il permesso di costruzione nella parte in cui sono stati richiesti gli oneri che, nel frattempo ha pagato per ottenere il rilascio del titolo, chiedendone la restituzione, ritenendo il pagamento non dovuto.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

In linea di diritto va osservato, conformemente all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2018, che gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma

costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio né, ovviamente il correlativo termine di impugnativa.

Nella presente fattispecie, pertanto, l'azione proposta va riqualificata come un'azione di mero accertamento per la restituzione delle somme indebitamente versate dai ricorrenti (come evidenziato nella quarta censura dedotta), oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, (rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1-f cpa, in quanto il contributo di costruzione è un aspetto della materia edilizia) che si prescrive in 10 anni, con conseguente infondatezza di ogni eccezione del Comune concernente l'asserita tardività del ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un'iniziativa edificatoria "rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell'ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della legge n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 04/01/2023, (ud. 05/07/2022, dep. 04/01/2023), n.604) e solo da tale momento è dovuto.

Nel caso in esame l'intervento edilizio si ferma alla fase della demolizione, quindi, il privato non riceve alcun beneficio dalle urbanizzazioni primarie e

secondarie realizzate dal Comune, in quanto manca del tutto l'edificio che dovrebbe esserne servito. Viene meno quindi il presupposto del pagamento degli oneri di urbanizzazione, non essendovi alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul carico urbanistico.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente obbligo per l'Amministrazione di restituzione integrale degli oneri percepiti, oltre interessi legali dalla data del pagamento degli oneri fino alla restituzione effettiva degli stessi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone come in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che si liquidano in favore di parte ricorrente nella misura di 4.000 (quattromila) euro, oltre spese generali ed oneri accessori, nonchè al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari al contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Luca Pavia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO